

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Disposizioni in materia di esercizio della professione di farmacista e di concorsi per la assegnazione delle farmacie

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione caotica che si è venuta a creare in materia di farmacie ha fatto sorgere una serie di iniziative modificatrici della legislazione vigente. Ma ha fatto sorgere anche movimenti di resistenza di interessati disposti a difendere a qualunque costo le posizioni precostituite, onde si prevede che il provvido disegno di legge di iniziativa governativa, in esame al Senato, anche se limitato ad alcune disposizioni troverà difficoltà ed ostacoli di ogni sorta nel suo *iter* parlamentare.

In questa situazione pare al proponente necessario di fare un'analisi delle più gravi manifestazioni dell'iniquità del sistema attuale e proporre alla vostra saggezza alcuni rimedi che possano essere introdotti in quelle norme di immediata attuazione che indubbiamente si manifestano necessarie e certamente saranno adottate.

Inutile dire che il sistema attuale è irrazionale e soprattutto pietosamente barbarico. Oggi il principio che le farmacie siano una concessione governativa data ad una persona che offre per gli studi fatti e la pratica raggiunta particolari garanzie è normalmente violato, violato dalle norme di legge che hanno conservato al di là di ogni termine di transitorietà umanamente concepibile i diritti

di proprietà delle farmacie privilegiate, violato dal fatto delle farmacie che regolarmente si affittano e si vendono senza che le autorità sanitarie possano acquisire le prove di ciò che pur tutti sanno, violato dal fatto che nei concorsi la palma della vittoria finisce spesso a spettare soltanto a chi non ha intenzione di esercitare la professione di farmacista.

Il principio poi per cui quando vi sia la necessità di assicurare la assistenza farmaceutica ai nuovi quartieri si debbano creare nuove sedi farmaceutiche è praticamente reso inoperante per gli ostacoli che la legge permette si oppongano alle modificazioni delle piante organiche e all'espletamento dei concorsi.

Nel contempo non si può assistere senza sdegno al commercio delle farmacie dei centri cittadini per le quali si chiedono decine, quando non centinaia di milioni, mentre i figli del popolo o i poveri non possono aspirare che alle disagiate farmacie rurali dove soltanto è possibile riuscire per concorso.

I tentativi pur nobilissimi di alcuni colleghi che vorrebbero, per porre rimedio alla immoralità del commercio clandestino, sanare la credibilità delle farmacie creerebbero

il perpetuarsi in questo campo di un sistema addirittura assurdo: quello per cui i soli ricchi possono diventare farmacisti. A parte l'assurdità del principio che le concessioni governative possano essere fatte oggetto di commercio; dovrebbe bastare all'esperienza del legislatore la conoscenza di quel che succede per le licenze di vendita degli alcoolici.

È evidente che una volta sancita la libertà di esercizio per tutti gli iscritti nell'albo dei farmacisti così e come è sancita per il non meno importante esercizio della professione medica o di quella dell'avvocato, e garantito un regime di remunerazione ai farmacisti rurali e a quelli montani o in sede disagiata in modo particolare, si addiverrebbe ad un regime degno di una nazione civile: ma non è a credersi che a tanto si possa arrivare: troppi interessi sono legati alla situazione attuale.

Questi i motivi per cui il proponente si permette di sottoporre alla vostra attenzione soltanto alcune norme che a suo parere potrebbero almeno rappresentare una spinta verso una situazione maggiormente corrispondente alle esigenze della moderna concezione della società civile.

Il proponente anzitutto vi richiede di sancire la incompatibilità dell'esercizio della professione del farmacista con qualunque forma di impiego pubblico, ivi compreso l'impiego del professore universitario e dell'assistente universitario.

Che la norma sia giusta non appare dubbio, sol che si pensi al fatto che il farmacista può essere dichiarato fallito, che esso esercita il commercio, che dovendo essere presente in farmacia non può dedicarsi agli studi come conviene ad un docente universitario. Ma che la norma sia anche necessaria è noto a tutti coloro che vivono nell'ambiente e sanno che alcuni docenti concorrono per la assegnazione delle farmacie, riescono naturalmente vincitori e poi irregolarmente affittano la farmacia ottenuta traendone illeciti profitti. Quando anche non accada ciò, può essere quanto meno sospettato, che certe rinunce ai primi posti della graduatoria non siano del tutto disinteressate.

Naturalmente non può impedirsi al pubblico impiegato di rinunciare al proprio posto per concorrere all'esercizio di una farmacia, ma deve essere stabilito che la accettazione della nomina implica *ipso jure* la decadenza dall'impiego pubblico ricoperto.

Seconda proposta che il sottoscritto ritiene opportuna è quella di stabilire, come già avviene in certo modo per i concorsi ospedalieri, che la graduatoria dei concorrenti alle farmacie di una determinata provincia valga per tutte le vacanze che si possono comunque verificare entro il termine di due anni dalla sua approvazione. Non ci saranno quindi più impugnative dilatorie per l'apertura dei concorsi, perchè questi si dovranno effettuare regolarmente ogni biennio.

Deve naturalmente stabilirsi di conseguenza che la graduatoria provinciale sia unica e che la assegnazione avvenga per scelta da parte dei vincitori come già avviene per altri concorsi.

Qualora chi concorre sia già titolare di altra farmacia, l'assegnazione della nuova sede renderà *ipso jure* vacante la vecchia che sarà coperta utilizzando la stessa graduatoria. Si eviteranno così anche le partecipazioni ai concorsi di coloro che poi rinunciano alla propria sede, ma per un certo tempo mantengono le due sedi in esercizio.

Terza norma che sembra necessaria è quella che riconosca il diritto di privilegio a chi abbia prestato servizio di farmacista in farmacie rurali ed in particolare modo in farmacie montane.

Naturalmente non bastano queste norme a risanare la situazione, ma alcuni miglioramenti potranno derivarne. Appare al proponente utile aggiungere un'altra disposizione: la creazione del libro giornale obbligatorio delle presenze del farmacista in negozio, libro che dovrà essere vidimato prima della messa in uso dall'Ufficio del medico Provinciale e firmato giornalmente dal titolare e da tutti coloro che nella farmacia hanno veste di direttori, di collaboratori, di praticanti. Tale libro dovrà essere esibito al medico provinciale, ai funzionari del Ministero della sanità, all'Ufficiale sanitario ed ai suoi collaboratori, in qualunque momento. Sarà così

ridotto il pericolo di titolari costantemente assenti o di pretesi impiegati e praticanti che non frequentano l'esercizio. Ma il registro potrà essere anche assai utile in caso di incidenti per determinare a chi debba risalire la responsabilità penale e civile per ciò che in farmacia sia stato fatto in contrasto con i doveri del farmacista.

Infine vengono suggerite alcune norme per il caso di successione del farmacista per

rendere facile la tacitazione degli eredi che non ne acquistano la titolarità e per determinare i diritti dei figli non ancora farmacisti, insieme a qualche altra disposizione di natura pratica che non è neppure il caso di illustrare.

In relazione a questi principi il sottoscritto si onora di sperare che il Senato voglia accordare il suo voto al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La professione di farmacista è incompatibile con qualunque forma di pubblico impiego, ivi compreso l'insegnamento in qualunque grado e sotto qualunque forma esercitato alle dipendenze di enti pubblici di qualsiasi natura.

È equiparato al pubblico impiego, agli effetti del comma che precede l'esercizio dello insegnamento in scuole od istituti privati riconosciuti e l'assistentato di ruolo in Università, Scuole o Istituti superiori.

Art. 2.

Qualora il pubblico impiegato, l'insegnante o l'assistente equiparato a sensi dell'articolo che precede al pubblico impiegato, accetti avendola acquisita per atto tra vivi, per successione o per concorso la titolarità di un diritto di farmacia, decade di diritto dall'impiego o dall'incarico di insegnamento o dall'assistentato.

Art. 3.

In ogni farmacia deve essere tenuto il libro delle presenze del personale sanitario.

Il libro delle presenze è unico per ogni farmacia e deve essere numerato e vidimato in tutte le sue pagine dal Medico provinciale prima dell'uso. Sull'ultima pagina deve essere indicato dal medico provinciale di quante facciate il libro è costituito.

La vidimazione può essere delegata anche a un funzionario dell'ufficio del medico provinciale.

Sul libro delle presenze del personale sanitario devono essere annotate giornalmente l'ora di ingresso e l'ora di cessazione dal servizio di tutti i farmacisti comunque addetti alla farmacia. Quando il farmacista si assenti per oltre mezz'ora devono essere anno-

tate anche l'ora di inizio e quella della fine dell'assenza.

Le annotazioni sul libro delle presenze del personale sanitario devono essere effettuate continuativamente, ma alla fine di ogni giornata il titolare o il direttore responsabile della farmacia deve apporre il suo visto e la sua firma dopo l'ultima annotazione in modo tale che non possano essere fatte annotazioni suppletive o inserzioni di annotazioni. I libri completati vengono depositati presso l'archivio del medico provinciale il quale non può vidimare un nuovo registro se prima non sia stato riconsegnato il precedente.

Le registrazioni sul libro delle presenze del personale sanitario costituiscono presunzione di prova della presenza del farmacista in farmacia nelle ore risultanti dalle scritturazioni. In ogni caso le autorità sanitarie non possono rilasciare, a richiesta di parte, certificazioni relative alla direzione effettiva di una farmacia o alla presenza di farmacisti per pratica farmaceutica o per altri motivi se queste non corrispondono con le annotazioni e le registrazioni del libro delle presenze.

Art. 4.

I concorsi per la assegnazione delle farmacie vacanti o che possono in un biennio rendersi tali è bandito in ogni Provincia dal medico provinciale entro il mese di gennaio di ciascun anno dispari.

La graduatoria dei vincitori del concorso provinciale è unica.

Essa comprende tutti i concorrenti che abbiano ottenuto una votazione superiore ai sei decimi dei voti complessivamente a disposizione della Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso è valida per tutto il biennio solare successivo a quello in corso all'atto in cui il concorso è bandito.

Art. 5.

Verificandosi, a qualunque titolo, la vacanza di una farmacia, o se si istituisca una far-

macchia nuova, per qualunque motivo, il Medico provinciale ne dà comunicazione scritta all'Ordine dei farmacisti della Provincia e ne dà avviso al pubblico mediante inserzione, da farsi gratuitamente, sul Foglio degli annunci legali della Provincia per quattro numeri successivi. Entro trenta giorni successivi a quello dell'ultima pubblicazione ogni titolare di farmacia della Provincia può chiedere il trasferimento alla sede vacante. Se il richiedente è uno solo, il Medico provinciale assegna a lui la farmacia richiesta e dichiara vacante quella di cui lo stesso era titolare: se i richiedenti sono più, l'assegnazione è fatta al farmacista che ha maggiore anzianità legale di esercizio effettivo di titolarità o direzione di farmacia, tenuto conto di quanto è disposto al successivo articolo 8.

Art. 6.

Se entro il termine stabilito nell'articolo che precede, nessun titolare di farmacia chiede il trasferimento alla farmacia dichiarata vacante, il Medico provinciale pubblica un secondo avviso su quattro numeri successivi del Foglio annunci legali, comunicando che della farmacia di cui si tratta non è stata chiesta l'assegnazione per trasferimento. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ultimo avviso ciascun vincitore incluso nella graduatoria di cui all'articolo 4 valida per il biennio in corso può chiedere la assegnazione, ove non abbia ottenuto nel quinquennio precedente assegnazione di altra farmacia a cui abbia per qualunque motivo rinunciato.

Se i concorrenti sono più di uno, la farmacia è assegnata tenendo conto esclusivamente dell'ordine di graduatoria.

La accettazione della nuova farmacia rende *ipso jure* vacante la farmacia di cui l'assegnatario sia titolare anche in altra provincia. Il Medico provinciale che emette il provvedimento di assegnazione ad un farmacista di altra Provincia lo comunica a questo scopo al Medico provinciale della Provincia in cui la vacanza conseguenziale si verifica.

Art. 7.

Il concorrente che prende parte al concorso biennale per la assegnazione delle farmacie vacanti o che domanda la assegnazione di una farmacia per qualunque titolo, deve denunciare sul proprio onore se è titolare o contitolare o socio, o cointeressato in qualunque modo e misura nella titolarità di altra farmacia o azienda farmaceutica.

La mancata o infedele denuncia implica *ipso jure* la radiazione dall'albo dei farmacisti di qualsiasi provincia e la interdizione dall'esercizio di farmacia per dieci anni. A questi effetti il Medico provinciale è tenuto a denunciare il farmacista di cui accerti la colpevolezza al Consiglio dell'ordine dei farmacisti competente perchè provveda alla cancellazione. Contemporaneamente il Medico provinciale deve sospendere il colpevole dall'esercizio professionale.

Nel caso in cui, per qualunque motivo il Consiglio dell'ordine dei farmacisti non provveda alla cancellazione, il Medico provinciale deve richiedere il giudizio del Consiglio nazionale.

Se il Medico provinciale non provvede, la denuncia può essere fatta da chiunque creda di avervi interesse: in tal caso il Consiglio dell'ordine deve procedere con la procedura disciplinare normale.

Art. 8.

Agli effetti del computo della anzianità legale di esercizio della professione farmaceutica per il trasferimento ad altra farmacia, la titolarità, con esercizio effettivo della direzione, di farmacia rurale ottenuta per concorso è valutata per un periodo doppio di quello effettivo: se si tratti di farmacia in territorio qualificato montano in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, la titolarità con esercizio effettivo di direzione è valutata per un periodo quadruplo dell'effettivo.

La direzione di farmacia acquistata per atto tra vivi è sempre valutata per un periodo pari alla metà di quello effettivo.

Art. 9.

Ai soli effetti della formazione della graduatoria dei concorsi provinciali, ai titolari di farmacie rurali che abbiano diretto effettivamente la stessa farmacia per un quinquennio e ai titolari di farmacie rurali in territorio montano che abbiano diretto effettivamente la stessa farmacia per un triennio è assegnato il massimo dei punti a disposizione della commissione per la pratica professionale.

Si applicano in ogni altro caso le norme di cui all'articolo che precede.

Art. 10.

Qualora al titolare di una farmacia venga assegnata altra farmacia, qualora per qualunque motivo il titolare di una farmacia venga sospeso o cancellato dall'albo dei farmacisti, o qualora gli venga sospeso o tolto il diritto di esercitare la titolarità, il Medico provinciale incarica della gestione provvisoria, altro farmacista il quale, ove accetti, è tenuto ad assumere in consegna e a conservare efficiente la dotazione della farmacia, ed a svolgere le sue mansioni in modo da non danneggiare il titolare, e deve versare nella tesoreria provinciale la somma mensile che il Medico provinciale determina all'atto dell'incarico in relazione all'avviamento della farmacia.

Ove sia dovuto per qualsiasi titolo un indennizzo al farmacista privato della titolarità per il periodo di gestione provvisoria, tale indennizzo è liquidato con il versamento degli importi accantonati in base al comma che precede ove l'interessato non abbia impugnato il provvedimento che determinava l'importo mensile da versare; se nulla sia dovuto al farmacista che ha perduto la titolarità, gli importi accantonati vanno incamerati a favore dello Stato.

Art. 11.

Nel caso di apertura di successione del titolare di farmacia di diritto transitorio di cui agli articoli 368 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, la farmacia si considera in ogni caso vacante, se entro un mese dalla apertura della successione non sia presentata domanda della titolarità da parte di uno degli eredi o dei legatari che ne abbia titolo: se gli eredi o legatari aventi titolo alla intestazione sono più e non designino concordemente entro il termine stesso il titolare, la farmacia viene assegnata a quello degli eredi richiedenti che abbia maggiore anzianità legale di esercizio di farmacia, calcolata secondo le norme di cui all'articolo 8 della presente legge o, in caso di parità, all'anziano di età. In ogni caso gli eredi che non ottengano l'assegnazione devono considerarsi associati in partecipazione al titolare ove non preferiscano essere liquidati dei loro diritti. Sia agli effetti della determinazione della quota di reddito spettante agli aventi diritto non assegnatari, sia agli effetti della determinazione del capitale che l'intestatario della farmacia debba pagare per la relativa tacitazione, in caso di disaccordo la quantificazione è demandata a collegio di arbitratori equitativi composto dal Medico provinciale o di suo delegato, dell'Ufficiale sanitario o suo delegato e di un farmacista nominato dall'Ordine dei farmacisti. Gli arbitratori devono tenere conto nella determinazione degli oneri a carico del titolare, della necessità di assicurare che l'assegnatario possa continuare a gestire la farmacia.

Se fra i coeredi vi siano dei minori, il loro legale rappresentante può chiedere che la liquidazione definitiva venga effettuata quando tutti i coeredi siano usciti di minore età, e che nel frattempo l'assegnatario del diritto di farmacia debba provvedere soltanto al pagamento di congrua parte di reddito da determinarsi annualmente dal collegio di arbitratori.

Art. 12.

Le società titolari di diritti di farmacia comunque e sotto qualunque forma costituite saranno sciolte con effetto dal 1° gennaio 1967. A quella data la farmacia di cui sia ancora titolare una società e che non sia stata alienata secondo le norme vigenti sarà dichiarata *ipso jure* vacante ed assegnata secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6. In caso di scioglimento con liquidazione di una società di persone si applicano le norme dell'articolo 11.

Art. 13.

Quando sia accertato con qualunque mezzo che il diritto di farmacia sia stato ceduto o locato in contrasto con le leggi vigenti, o che il titolare ne abbia conferito l'esercizio a società, anche di fatto, o che comunque ne abbia disposto in frode alle norme di legge, il Medico provinciale dichiara la immediata decadenza del diritto, provvede alla reggenza per incarico della farmacia a sensi dell'articolo 10 e dichiara la farmacia vacante agli effetti della procedura di assegnazione.

È riconosciuto il diritto a qualunque iscritto nell'Ordine dei farmacisti della provincia di provocare i provvedimenti di decadenza a sensi del comma che precede ove fornisca indiscutibili prove documentali dei fatti allegati.

Art. 14.

I provvedimenti del Medico provinciale in tema di farmacie sono impugnabili entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sul Foglio annunci legali della Provincia da parte di qualunque iscritto nell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 15.

La mancata o grave irregolare tenuta del libro delle presenze in farmacia implica la sospensione dell'esercizio fino a sei mesi senza diritto a compenso: nei casi di recidiva il farmacista può essere anche radiato dall'albo.

Il Consiglio dell'ordine dei farmacisti procede disciplinarmente su denuncia del Medico provinciale o dell'Organo di vigilanza che abbia fatta la constatazione della mancanza del libro o della irregolarità della sua tenuta.

Art. 16.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti può essere consentita, su richiesta della Amministrazione ferroviaria, l'apertura di una farmacia, in soprannumero rispetto alla pianta organica nell'interno della Stazione principale delle Ferrovie dello Stato.